

Art. 44 – Il Comitato Regionale

1. I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Regionale, ai sensi dell'art.42 del presente Statuto.
2. Il Consiglio del Comitato Regionale:
 - a) promuove, propaganda, disciplina l'attività canoistica nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale;
 - b) trasmette al Consiglio Federale per il prescritto controllo di legittimità le delibere dell'Assemblea Regionale relative alle elezioni del Consiglio stesso;
 - c) amministra i fondi assegnati dalla Federazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Federale e nell'ipotesi di riconosciuta autonomia delibera il Bilancio di Previsione;
 - d) sottopone al Consiglio Federale il rendiconto della gestione del Comitato o il Conto Preventivo e il Conto Consuntivo nel caso di autonomia di cui all'34.
 - e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
 - f) cura e provvede alla formazione degli istruttori;
 - g) raccoglie le domande di nuovi affiliati, le istruisce, le inoltra con il proprio parere, espresso di concerto con il Delegato Provinciale, al Consiglio Federale;
 - h) cura che gli affiliati nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
 - i) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;
 - j) organizza gare, approva e sorveglia quelle richieste da società, associazioni o organismi sportivi della Regione, secondo le eventuali disposizioni impartite dal Consiglio Federale